

REGISTRAZIONE N. 259 TRIBUNALE DI ROMA - ANNO 1999



n . 0 9 / s e t t e m b r e 2 0 2 2

UN.I.O.N.

www.uni-on.it

Magazine
by Newsletter

**Mensile di comunicazione e informazione degli Organismi Notificati –
Accreditati della certificazione di valutazione della conformità
di prodotti e servizi di ispezione degli impianti**



Per la natura dell'operatività degli Organismi Notificati/Abilitati e dei Soggetti autorizzati dalla P.A., il presente organo di stampa fa riferimento a UN.I.O.N. da cui attinge notizie, relazioni e situazioni di mercato, attività associativa, proposte e comunicazioni, pubblicando quant'altro perviene all'Associazione o al Direttore Responsabile. Articoli, foto, disegni e manoscritti inviati alla redazione non si restituiscono. Gli articoli, anche se non firmati, impegnano, comunque, il Direttore Responsabile. È consentita la copia di parte del contenuto purché ne sia citata la fonte.

**COPIA GRATUITA PER ASSOCIATI, ISTITUZIONI, ENTI, FONDAZIONI
QUESTO NUMERO SI COMPONE DI 55 PAGINE**

UN.I.O.N. MAGAZINE

Anno 2022 numero 9

Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma

Tel. 06.45650014

Cell. 335.1004161

magazine@uni-on.it

Direttore Responsabile: Iginio S. Lentini

Coordinamento redazionale: Stefania Fiarè, segreteria UN.I.O.N.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 259 del 1999

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 UN.I.O.N. - Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati garantisce la massima riservatezza nell'utilizzo della propria banca dati con finalità di invio della presente pubblicazione e/o di comunicazioni e informazioni.

Ai sensi dell'art. 7, ai destinatari, ad esclusione dei Soci che per effetto delle condizioni di iscrizione sono obbligati alla ricezione di ciascuno dei 12 numeri annuali, è data la facoltà di esercitare il diritto di cancellazione o rettifica dei dati ad essi riferiti (s.v. informativa sul Trattamento dei Dati Personalini nelle pagine seguenti).

COPYRIGHT © 2018 UN.I.O.N.

Tutti i diritti sono riservati.

L'utilizzo anche parziale di quanto pubblicato in UN.I.O.N. Magazine deve essere autorizzato dal Direttore Responsabile.



INDICE

UNION MAGAZINE

- 4 L'EDITORIALE
di Iginio S. Lentini
- 6 STATISTICHE SITO UN.I.O.N.
agosto 2022
- 7 FOCUS
- 8 ATTIVITÀ MENSILE
- 9 SAVE THE DATE
- 10 CONVENZIONE UN.I.O.N.-DESLAB.IT SRL
- 11 SPAZIO UN.I.O.N.
- 27 SPAZIO FINCO
- 44 NEWS
- 50 PECULIARITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
- 52 INFORMATIVA PRIVACY
- 54 SOCI UN.I.O.N.

L'EDITORIALE

Se per la maggior parte delle persone, settembre coincide con la ripresa del lavoro dopo il meritato riposo delle ferie, il sottoscritto ha fatto eccezione, trovandosi nella non agevole situazione, non solo di aver lavorato quando, abitualmente, la stragrande maggioranza si crogiolava al mare o in montagna, se non nella tranquillità della campagna, tuttavia con il doppio dell'impegno lavorativo, solo considerando l'impegno non indifferente che coinvolge lasciare (malvolentieri) una casa che per 40 anni è stata mamma e sorella della propria esistenza di vita, personale e lavorativa, se si pensa alle aziende che dirigevo e che gravitavano nelle località venete e altoatesine laddove era collocato il management e, trovando personalmente aberrante vivere la mia disponibilità nei pur lussuosi spazi alberghieri, trovavo più rilassante utilizzare questo mio piccolo appartamento veneziano, magnificamente collocato tra Rialto e San Marco, pertanto in pieno centro per godere alla fine del lavoro di tutto il comfort di negozi, ristoranti e servizi al completo. Logico che, lasciando le aziende, si lasciasse anche la casa che invece mi è stata vicina anche quando ero lontano e costituiva per me una sorta di *refugium peccatorum*; d'altronde, prima del secondo matrimonio, sono stato libero per oltre vent'anni durante i quali molte sono state le occasioni sentimentali, come pure di offerte *convivenziali* e di trasferimenti in luoghi altrettanto ameni, ma mai scalfendomi la volontà di abbandonare la "mia" residenza, rimasta tale anche con il matrimonio che, unitamente agli impegni lavorativi, mi portava a dover vivere a

Roma, città stupenda ma nulla a che vedere con la bomboniera veneziana. Oggi è arrivata l'ora, tristemente sofferta di restituire le chiavi, perché il palazzo del '600 dove ho abitato subisce una profonda ristrutturazione che coinvolge proprio il primo e il piano terra e non posso che obbedire, tacendo. Che dire di tutto ciò che rimane, portato via da una barca di calcinacci e laterizi, ammucchiando nell'insieme i miei affetti e il vissuto di molti, tanti e tanti anni; sarei stato più contento se dell'intero mobilio, dei servizi di piatti nuovi, della lavatrice che quasi nuova e del condizionatore centralizzato, di lenzuola, asciugamani, sedie antiche qualcuno avesse potuto utilizzarne, ma, come dice Pirandello: *così è se vi pare!* Posso far portare via le mie cose strettamente personali e così sarò a Venezia per sistemarle in tre scatole grandi e attendere il Corriere BRT che le porterà a Roma, subendo al mio ritorno un altro trauma, aprendole e ricordando il passato che si ripresenta sotto altre spoglie, senza che possa far nulla per lenire ciò che sento. Ho fatto outing. Non so quanti di voi che ne avete letto, hanno pensato: perché fare da solo tutto quanto di questo finale? In primo luogo, perché i miei sono in vacanza e non ho voluto rovinargliela con un trasloco che nulla ha a che vedere con una moglie e una figlia che di tutto il periodo veneziano hanno vissuto molto poco. Chiedere ad altri amici e parenti? Scartiamo questi ultimi perché da maggio ho perduto l'unico fratello che mi rimaneva. Amici o altri dell'ufficio? Nessuno si lascia condizionare in un periodo di loro vissuto vacanziero e poi, se si

pensa bene a chi ha rifiutato di venire, seppure a ferie ultimate, non è stato meglio conoscerne, così da regalarsi per il futuro? Insomma, nella vita c'è un dare e un avere e se i conti non tornano, vuol dire che qualcosa del dare ovvero dell'avere non ha portato la bilancia nella giusta posizione...


Ma da quanto noterete di questo numero settembrino, l'attività dell'Associazione è proseguita in maniera molto spedita: vi avevamo anticipato l'incontro MiSE-UN.I.O.N. con il Gruppo di Lavoro D.P.R. 462/01, ma considerando le pratiche analizzate nell'incontro del presidente con il dirigente della Div. VI, riteniamo che altri chiarimenti siano attesi in relazione di quanto inviato o porto de visu al Ministero, se non affrontato verbalmente.

L'editoriale di ottobre sarà indicativo per comprendere ciò che si prevede della complessiva attività dell'Associazione, considerando alcune novità che bollono in pentola. Anche da tali notizie, si comprende come l'estate metereologica è terminata (il riposo, per chi l'ha fatto, è lontano) e dal lavoro che ci attende, le maniche rimboccate non sono solo segnali del caldo afoso che persevera quanto, più specificamente, problemi del lavoro e di ciò che vi ruota intorno.

Iginio S. Lentini
Direttore Responsabile
UN.I.O.N. Magazine

STATISTICHE MENSILI SITO UN.I.O.N.

a g o s t o 2 0 2 2



AUDIZIONE DEL 05 OTTOBRE C/O SEDE MISE DI VIA SALLUSTIANA, 53

Buongiorno,

come da accordi telefonici e, accogliendo con piacere la disponibilità del Presidente Lentini a presenziare all'audizione della prossima riunione della Commissione di sorveglianza Interministeriale su Accredia del 5 ottobre p.v., invio il report della Customer Satisfaction somministrata dal MiSE agli OO.NN. che svolgono attività di valutazione della conformità sulle Direttive/Regolamenti di competenza MiSE.

Entro la prossima settimana comunicherò con estrema certezza l'orario (di norma intorno alle 10.30) e la sede (di norma c/o la sede MiSE di Via Sallustiana, 53 – Roma).

Resto in attesa di un riscontro e

Colgo l'occasione per augurare una buona giornata

Cordialmente

Ing. Rocco Tucci

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica
Divisione VII – Organismi Notificati e Sistemi di Accreditamento
Via Sallustiana, 53 – 5° Piano
Tel.: +39 06 4705 5329

Buongiorno Dott.ssa Fiarè,

Le confermo che la riunione della Commissione di Sorveglianza Interministeriale su Accredia è prevista per il giorno 5 ottobre p.v. presso la sede del MiSE di Via Sallustiana, 53.

Per quanto riguarda l'orario, si richiede gentilmente la presenza del Dott. Lentini alle ore 11.30.

Ricordo che l'argomento, per il quale è stata proposta l'audizione del Presidente, concerne la Customer Satisfaction proposta dal MiSE a tutti gli OO.NN. che eseguono attività di verifica della conformità sui Regolamenti/Direttive di competenza esclusiva MiSE o per i quali il MiSE è capofila.

Ringraziando ancora per la disponibilità, colgo l'occasione per augurarLe un buon lavoro.

Cordialmente

Ing. Rocco Tucci

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica
Divisione VII – Organismi Notificati e Sistemi di Accreditamento
Via Sallustiana, 53 – 5° Piano
Tel.: +39 06 4705 5329

ATTIVITÀ MENSILE

MISE, INVITO AL PRESIDENTE AUDIZIONE CSI SU ACCREDIA

RIUNIONE GDL 462/01 UN.I.O.N.

PROGRAMMAZIONE CORSO DI APPROFONDIMENTO NORMATIVO
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

PROGRAMMAZIONE CORSO DI FORMAZIONE
NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012

PARTECIPAZIONE FIABADAY 2022

INVITATION LETTER 50TH NB-LIFT MEETING

SAVE THE DATE

**2 OTTOBRE
2022**

FIABADAY 2022
Piazza Colonna Roma

**19 OTTOBRE
2022**

CORSO DI FORMAZIONE
GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI SICUREZZA ELETTRICA
Irving 80 Srl

**15-16 NOVEMBRE
2022**

50TH NB-LIFT MEETING
online

**22 NOVEMBRE
2022**

CORSO DI FORMAZIONE **DA CONFERMARE**
NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
Dr. Daniele Salini

**28 NOVEMBRE
5 DICEMBRE
2022**

CORSO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Ing. Roberto Cianotti

**5-7 OTTOBRE
2023**

GIS 2023
Piacenza Expo

VERIGEST è il software gestionale per Organismi di Ispezione abilitati a verifiche su





Ascensori



Imp. Elettrici



Attr. di Lavoro



Strum. Metrici











Il gestionale per Organismi di ispezione nr. 1 in Italia

VERIGEST è la soluzione software professionale pensata e costruita per la gestione di un Organismo di Ispezione.

Dalle offerte alla registrazione dei contratti, dal monitoraggio delle scadenze di verifiche periodiche alla pianificazione delle attività ispettive in perfetto regime di qualità, dalla fatturazione agli incassi passando per report ministeriali e rendicontazioni... [tutto a portata di click!](#)

Vantaggi e Potenzialità

Verigest concentra in un unico strumento digitale il kit di lavoro completo utile a semplificare e snellire i processi legati al mondo delle verifiche ispettive.

Ottimizzazione dei tempi, riduzione sensibile dei costi di gestione, maggiore facilità per l'ottenimento mantenimento dell'accreditamento, nuovi servizi per i tuoi clienti... sono solo alcuni dei [vantaggi](#).

Per te che sei un associato UN.I.O.N.?

In virtù del nuovissimo accordo di convenzione, usare Verigest sarà ancora più conveniente grazie alla concessione di sconti esclusivi.

[Scopri tutti i vantaggi contattando il nostro staff.](#)



www.verigest.it



080 885 32 10



info@verigest.it

SPAZIO UN.I.O.N.

12 LETTERA MISE: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA INTERMINISTERIALE SU ACCREDIA.

AUDIZIONE DEL 5 OTTOBRE 2022 - ACCREDIA, CUSTOMER SATISFACTION

15 AUDIZIONE PRESIDENTE AL MISE 05/10/2022

16 DOCUMENTO VOLUNTARY CERTIFICATION

17 LETTERA MISE:
CERTIFICAZIONE VOLONTARIA VPER PRODOTTI OGGETTO DI
LEGISLAZIONE TECNICA ARMONIZZATA UE

25 GIS EXPO 2023

26 DECRETO DIRETTORIALE N. 72 DEL 16 SETTEMBRE 2022 E
TRENTATREESIMO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI PER
L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO



Roma, 04/10/2022
Prot. 42/2022/sf



**Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati**
Iscritta al Registro Trasparenza MiSE
n. 2016-88844902-42



European Coordination of
Notified Bodies Machinery
and Lift Directive
(Qualificata al Coordinamento Europeo
Organismi Notificati)

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica
Avv. Loredana GULINO
Direttore Generale
Via Sallustiana, 53
00187 Roma
dgmccvnt.segreteria@mise.gov.it

**Oggetto: Riunione della Commissione di Sorveglianza Interministeriale su Accredia.
Audizione del 5 ottobre 2022 – Accredia, Customer Satisfaction.**

Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, ringrazio anzitutto la Commissione Interministeriale di Sorveglianza su Accredia per l'invito a partecipare all'audizione del 5 ottobre 2022 ed espongo i punti che ritengo possano risultare d'interesse in questa sede.

Eccessiva onerosità delle tariffe

La tematica ha formato oggetto di iniziative della scrivente Associazione e, sia pure nell'ambito di utenti che complessivamente si dichiaravano soddisfatti – quali quelli che costituivano il campione partecipante al questionario – tale aspetto è puntualmente emerso. Ciò non deve minimamente sorprendere, visto che attualmente, una piccola-media impresa, si trova a dover corrispondere annualmente, per il proprio accreditamento, circa € 10.000.

Tale ingente esborso non è costituito soltanto dal costo della vera e propria attività di vigilanza espletata da Accredia mediante i controlli annuali, ma in parte significativa dal puro e semplice “Mantenimento dell'accreditamento e iscrizione al registro per la parte notificata/regolamentata”, che richiede un contributo obbligatorio proporzionale al fatturato dell'anno precedente. Al riguardo, va rammentato il principio posto dal Decreto Ministeriale MiSE (di concerto con altre Amministrazioni) del 22 dicembre 2009 sulle prescrizioni ed il funzionamento dell'ente unico di accreditamento, il quale all'art. 7 stabiliva che le tariffe di accreditamento fossero determinate con “espresso riferimento al recupero dei costi medi sostenuti”. E non risulta chiaro quali costi debba sostenere Accredia per mantenere un organismo in un elenco: certamente, per limitarci alle PMI di settore, essi non possono assurgere allo 0,80% di un fatturato fino a € 300.000, come dispone il punto 4.1, lettera A) del tariffario (con minimo di € 1.000,000, si precisa in calce alle fasce di reddito).



aderente a Finco
Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma
Tel. 06.45650014; Cell. +39 335.1004161
info@uni-on.it; unionitalia@legalmail.it;
www.uni-on.it





Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati

Si noterà inoltre, consultando il citato capo 4.1 della tariffa di Accredia, che la suddivisione dei fatturati per scaglioni risponde ad un criterio tutt'altro che equo: infatti, mentre il primo di essi arriva fino ad un massimo di € 300.000, il secondo balza direttamente ad un milione, di modo che un reddito d'impresa pari a poco più di € 300.000 viene equiparato, ai fini della percentuale di calcolo del contributo di mantenimento, a quello prossimo al milione di euro.

Notevolmente gravosi sono anche gli oneri connessi alle verifiche ispettive di valutazione, ammontanti ad € 875,00 per giorno-uomo di ispettore (punto 3.1.1 della tariffa). In pratica, una verifica di quattro giorni, condotta da due ispettori, equivale ad un costo, per l'organismo, di € 7.000,00=.

Attualmente, la verifica ispettiva è cadenzata annualmente, il che, oltre a determinare un costo ingente per le PMI, risulta eccessivo, in considerazione dei severi controlli cui è sottoposto ogni organismo in sede di primo accreditamento.

Sembra opportuno tornare su quanto sopra accennato, riguardo il criterio di commisurazione degli introiti di Accredia ai costi da essa sostenuti, di cui all'art. 7 del DM 22 dicembre 2009. Accredia è un ente senza scopo di lucro che svolge, per delega della Pubblica Amministrazione, compiti di cui quest'ultima sarebbe titolare e che mal si conciliano con l'imposizione di tariffe che appaiono manifestamente sproporzionate, in relazione ai costi corrispondenti.

Giova rammentare che, evidentemente al fine di contenere le tariffe entro limiti congrui rispetto ai costi, lo stesso art. 7 prevede che Accredia tenga conto “degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell’Unione Europea”. Si tratta di un punto che, a nostro avviso, dev’essere valorizzato, consentendo un immediato raffronto con la situazione degli altri partner comunitari, rispetto alle medesime attività.

Proposte:

- Inserimento di un ulteriore scaglione di fatturato (tra € 300.000 ed € 1.000.000) al capo 4.1 della tariffa (Mantenimento dell'accreditamento);**
- Previsione di scadenza non più annuale ma biennale, per le verifiche ispettive, in modo da ridurre gli oneri a carico degli organismi, senza pregiudizio per la sicurezza;**
- In sede di elaborazione di nuova tariffa, indicazione esaustiva dei corrispettivi adottati negli altri paesi UE per le stesse prestazioni.**

Modalità di esecuzione delle verifiche ispettive.

Come risultato anche dall'indagine conoscitiva su Accredia, l'esigenza di omogeneità nelle valutazioni è diffusa tra i soggetti accreditati. Infatti, l'esperienza comune tra quanti sono sottoposti agli audit, svela un evidente paradosso: mentre l'ente di accreditamento, mediante i propri interventi e le proprie comunicazioni (circolari, ecc.) cerca di ottenere dai CAB un'uniformità di condotta, a non corrispondere a tale esigenza è proprio il personale ispettivo di Accredia. Ed invero, accade frequentemente che la medesima dotazione documentale di un organismo sia giudicata in un modo difforme nell'ambito di due diverse ispezioni, per modo che documenti che non erano stati oggetto di rilievi in occasione di una verifica, vengano ritenuti inadeguati l'anno successivo, senza che sia mutata la normativa di riferimento.

Ciò, evidentemente, comporta incertezza su quale sia la corretta impostazione da seguire e costringe l'organismo ad un ciclico lavoro di revisione, con conseguente e costoso dirottamento di risorse ed ore lavorative su documenti che si ritenevano conformi ai requisiti, proprio sulla base di quanto risultato in un precedente audit.



Unione Italiana Organismi
Notificati e Abilitati

Sempre con riferimento alle modalità ispettive, un punto cruciale è da ravvisare nei tempi di risposta di Accredia, con particolare riguardo alle richieste degli organismi connesse alle osservazioni formulate dal team valutativo. È infatti frequente che la risposta arrivi addirittura dopo mesi e, nell'ipotesi in cui essa sia negativa rispetto al trattamento correttivo adottato dall'organismo, la conseguente necessità di modificarlo comporta nuovi oneri, evitabili in caso di tempestivo riscontro. Risulta evidente che il prolungarsi dei tempi d'attesa ingenera, nel personale e nella dirigenza del CAB, uno stato d'incertezza sull'adeguatezza dei trattamenti applicati, a discapito dell'attività espletata nelle more dell'iter valutativo.

Proposte:

- Adottare la massima cura nel garantire uniformità di valutazione da parte degli ispettori, specialmente in sede di preparazione e aggiornamento degli stessi;
- Contenere quanto più possibile le tempistiche di risposta alle richieste degli organismi, concernenti le osservazioni loro indirizzate in sede di ispezione.

Notazioni afferenti agli interventi di modifiche statutarie e regolamentarie Accredia.

Premesso che le proposte, già predisposte, rimangono prive di una valutazione specifica, non si può non ravvisare la necessità di costituire un GdL ad hoc che, valutando l'utilità del problema ne indichi la soluzione alla Commissione di Sorveglianza Interministeriale, velocizzando così l'iter consultivo con il passaggio al primo CD, ove si voglia poter contare di inserire l'Odg specifico alla prossima Assemblea 2023.

Tra le considerazioni che UN.I.O.N. esprime, la valenza di un numero chiuso già preconstituito di Associazioni di valutazione della conformità del prodotto che oggi fanno parte di Accredia quali soci che inibiscono ad altre tale possibilità stessa, altera moralmente l'equilibrio di lungimiranza pregiudizievole di una preconstituita scelta.

Sinceramente grato alla Presidente della Commissione di Sorveglianza Interministeriale del MiSE per avere permesso che l'Associazione, dal sottoscritto presieduta, potesse esprimere il proprio punto di vista nel merito di alcuni fattori critici specifici dell'oggetto, pongo

Cordiali saluti.

UN.I.O.N. Il Presidente
Dott. Iginio S. Lentini

INCONTRO PRESIDENTE-ING. LORENZO MASTROENI – MISE 05/10/2022

Ho voluto dare ai lettori, la situazione evidente del lavoro svolto dal 4° piano (Divisione VI).

Inoltre, ho voluto che conosceste de visu l'Ing. Mastroeni il quale non avrà alcuna remora a ricevere la eventuale visita dell'Associato UN.I.O.N. che si trovasse occasionalmente a Roma e volesse passare a fare la sua conoscenza.

Dr. Iginio S. Lentini
Presidente UN.I.O.N.



DOCUMENTO VOLUNTARY CERTIFICATION

Caro Presidente,

come d'intesa, Ti inoltro il documento della Commissione del 14 settembre u.s. sui "Voluntary Certification", con relativa traduzione di cortesia.

Tale documento nei prossimi giorni sarà inserito sul sito istituzionale del Ministero ed inoltrato a tutte le Associazioni di categoria affinchè provvedano a veicolarlo agli Associati interessati.

Ti aspetto domani mattina e, al riguardo, Ti confermo che sarò al 4° piano di via Sallustiana , 53.

Un caro saluto

Lorenzo

mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0302691.11-10-2022



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VII – Organismi notificati e sistemi di accreditamento

A tutti gli Organismi Notificati Italiani

E, PER CONOSCENZA

ACCREDIA
VIA GUGLIELMO SALICETO, 7/9
00161 ROMA

PEC: DCI_ACCREDIA@LEGALMAIL.IT

OGGETTO: Certificazione volontaria per prodotti oggetto di legislazione tecnica armonizzata UE.

Con riferimento all'oggetto, si comunica che in data 14 settembre u.s. la Commissione Europea ha trasmesso all'attenzione delle Autorità di sorveglianza del mercato e delle Autorità di notifica per i prodotti sottoposti a legislazione tecnica armonizzata dell'Unione europea la nota prot. n. Ares (2022) 6342894 con la quale vengono fornite indicazioni sui criteri e le modalità ai fini del rilascio delle cosiddette “certificazioni volontarie”.

In considerazione della rilevanza degli argomenti in essa riportati, si trasmette la suddetta nota per opportuna informazione e per le eventuali azioni da intraprendere da parte di codesti organismi al fine di conformarsi alla medesima.

Il DIRIGENTE
(*Dott. Mario Tommasino*)
Firmato digitalmente da: Mario Tommasino
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 10/10/2022 17:02:41

 Ref. Ares(2022)6342894 - 14/09/2022


EUROPEAN COMMISSION
 DIRECTORATE-GENERAL FOR INTERNAL MARKET, INDUSTRY, ENTREPRENEURSHIP
 AND SMEs
 Networks & Governance
 D.3 – Market Surveillance

Brussels, 14 September 2022
 grow.d.3(2022)7036064

NOTE FOR THE ATTENTION OF MARKET SURVEILLANCE AUTHORITIES AND NOTIFYING AUTHORITIES

Subject: Voluntary certification for products subject of EU technical harmonisation legislation

Some market surveillance authorities have brought to the attention of the Commission and other authorities that a practice of ‘voluntary certification’ exists for some products, which are subject of EU technical harmonisation legislation (namely for PPE, Medical Devices, ATEX, RED and PED), especially during the COVID-19 crisis. However, later the application of this practice has been noticed for a number of other harmonised products, including very dangerous products (such as machines used in explosive environments, civil explosives or pyrotechnic articles) for which participation of a notified body in the conformity assessment is always necessary.

While the websites for such ‘voluntary certification’ usually indicate that this activity is not performed in the capacity of the certification body as notified body as such, and it is usually presented as something similar to a ‘quality marking’, the notified body number has been used in some cases on such documents (whereas the body is not notified for the products in question), these documents are called certificates, and very often the CE marking is present on these documents issued¹. This is not compatible with the Union product legislation as detailed below, as such a practice leads to confusion and misunderstandings on the effective value of such documents, including also uncertainties about the effective safety and compliance of the concerned products.

It is also to be noted that the terms *certification*, *independent third party* and similar have a specific meaning as it comes to harmonised Union product legislation, essentially related to the work carried out by notified bodies in their capacity and according to the relevant conformity assessment procedure(s), and their use for other types of assessments of products falling under this legislation may be misleading. *Certificate* is a document issued by a body that takes responsibilities in areas of public interest. Therefore, if a Union product legislation does not provide for a third-party involvement in the

¹ The European Safety Federation (ESF), which groups national associations of manufacturers, importers and distributors of Personal Protective Equipment in Europe prepared a list of such certificates and published it on its website: <https://www.eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe>

conformity assessment but the economic operator opts for a voluntary involvement of a third party, the document issued by that third party could bear the name ‘certificate’ only if the body involved on a voluntary basis is a notified body for the specific area. A notified body may carry out activities in areas where it is not notified (for example, in non-harmonised areas or when products are intended for third countries); but it has to clearly mention that these activities are not in the scope of their notification under harmonised Union product legislation, as notified by the competent authorities and listed in the Commission’s NANDO information system and these activities cannot be in an area of harmonised Union product legislation which requires assessment by a notified body. The notified body cannot use its notified body number in relation to assessments, tests, certificates or other activities for the legislation it is not notified for. The non-notified activities may not overlap with the notified ones, they must be clearly distinguished from the notified ones, they may not create confusion and they must be clearly mentioned as “non-notified”; otherwise the notifying authority must take appropriate action.

The notified body must have policies and procedures that distinguish between the tasks it carries out as a notified body and any other activity in which it is engaged, and it must make this distinction clear to its customers. Accordingly, marketing material must not give any impression that assessment or other activities carried out by the body are linked with tasks described in the applicable Union harmonisation legislation. Also to be emphasized that CE marking is only to be affixed after testing the product and performing the prescribed conformity assessment procedure or procedures according to the applicable Union harmonisation legislation. For some product legislation² and for medium-high risk products³, involvement of a notified body is mandatory – the manufacturer cannot perform the assessment alone, nor use of a non-notified conformity assessment body is enough either to issue the EC/EU declaration of conformity or to affix the CE marking.

Article 30(2) of Regulation (EC) No 765/2008 states that *the CE marking <...> shall be affixed only to products to which its affixing is provided for by specific Community harmonisation legislation, and shall not be affixed to any other product*. Article R12(1) of Decision 2008/768/EC, which is integrated in most of the pieces of sectoral legislation⁴, foresees a possibility to affix the CE marking to the packaging or the accompanying documents only if fixing it to the product or its data plate is not possible and if the product legislation provides for such documents. Therefore, it is not acceptable for such ‘voluntary certificates’ to bear a CE marking.

Article 30(5) of Regulation (EC) No 765/2008 states that *the affixing to a product of markings, signs or inscriptions, which are likely to mislead third parties regarding the meaning or form of the CE marking, shall be prohibited*. Clearly, this is the case for ‘voluntary certificates’ bearing CE marking. Such a ‘certificate’ leads to understanding that the product is in conformity with applicable Union legislation, however the ‘voluntary certificate’ is issued without any product checks and is not foreseen in any of the legislation. As stated on the concerned websites, it is usually issued following documentation checks only.

² Directive 2013/29/EU on pyrotechnic articles, Directive 2014/28/EU on civil explosives

³ Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment, Regulation (EU) 2017/745 on medical devices, Regulation (EU) 2017/746 on *in vitro* diagnostic medical devices Directive 2013/29/EU on pyrotechnic articles, Directive 2014/28/EU on civil explosives; under Directive 2014/53/EU on radio equipment, it is mandatory for certain requirements, if relevant harmonised standards do not exist or are not applied.

⁴ Article 20(41) of Directive 2013/29/EU, Article 23(1) of Directive 2014/28/EU, Article 19(1) of Directive 2014/53/EU (CE marking on the packaging is always mandatory)

Article 30(6) of Regulation (EC) No 765/2008 obliges Member States to *take appropriate action in the event of improper use of the marking. Member States shall also provide for penalties for infringements, which may include criminal sanctions for serious infringements.*

Article R34(1)(a) of Decision 2008/768/EC, which is integrated in most of the pieces of sectoral legislation, requires that where a Member State finds that the conformity marking has been affixed in violation of Article [R11] or of Article [R12], it shall require the relevant economic operator to put an end to the non-compliance concerned. Article R34(2) further requires that where such the non-compliance persists, *the Member State concerned shall take all appropriate measures to restrict or prohibit the product being made available on the market or ensure that it is recalled or withdrawn from the market.*

Taking into account the above:

- (1) **Market surveillance authorities** are requested to take notice of the above and check their respective markets for products, which bear incorrect documentation and, subsequently, take appropriate action. Special attention is to be paid to conformity assessment of products. All products falling under harmonised Union product legislation for which conformity assessment procedures foreseen in the respective legislation have not been followed, shall be taken off the market and this shall be considered as a serious infringement by the economic operator.
- (2) **Notifying/designating authorities** are requested to also take notice of the above and make sure that the bodies they have notified or designated are not performing any misleading activities using their notification, also that they use their notified body number properly and only for the sectors they are notified for. The activities outside the scope of technical harmonisation legislation of the notified bodies should not compromise or diminish confidence in their competence, objectivity, impartiality or operational integrity. Where the notification is misused, a withdrawal of notification shall be considered.

Commission reserves the right to also take any necessary action to challenge the competence of notified bodies involved in such practices, or to withdraw their notification by using the specific provisions laid down in EU harmonisation legislation⁵.

(e-signed)
Matthias SCHMIDT-GERDTS
Head of Unit

⁵ For instance, Article 31 of Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment, Article 47 of Regulation (EU) 2017/745 on medical devices, etc.

Brussels, 14 September 2022
grow.d.3(2022)7036064

NOTA PER L'ATTENZIONE DELLE AUTORITÀ DI SORVEGLIANZA SUL MERCATO E DELLE AUTORITÀ DI NOTIFICA

Oggetto: Certificazione volontaria per prodotti soggetti alla legislazione UE di armonizzazione tecnica

Alcune Autorità di Sorveglianza del mercato hanno portato all'attenzione della Commissione e di altre Autorità che esiste una prassi di "certificazione volontaria" per alcuni prodotti, che sono soggetti alla legislazione di armonizzazione tecnica della UE (in particolare per DPI, Dispositivi Medici, ATEX, RED e PED), soprattutto durante l'emergenza COVID-19. Tuttavia, successivamente, è stato rilevato che questa prassi è stata impiegata ad una serie di altri prodotti armonizzati, compresi prodotti molto pericolosi (ad esempio macchine utilizzate in ambienti esplosivi, esplosivi civili o articoli pirotecnicici) per i quali l'intervento nella valutazione della conformità di un Organismo Notificato è sempre obbligatorio.

Sebbene i siti web per tale "certificazione volontaria" di solito indicino che questa attività non è eseguita in qualità di Organismo Notificato, e di solito viene presentata come assimilabile ad un "marchio di qualità", il numero dell'organismo notificato è stato utilizzato in alcuni casi su tali documenti (benché l'organismo non sia notificato per i prodotti in questione). Questi documenti sono denominati certificati, e molto spesso la marcatura CE è presente sugli stessi (1). Ciò non è compatibile con la legislazione dell'Unione sui prodotti come specificato di seguito, poiché questa prassi crea confusione e incomprensioni sul valore effettivo di tali documenti, comprese anche incertezze sull'effettiva sicurezza e conformità dei prodotti stessi.

(1) La European Safety Federation (ESF), che raggruppa le associazioni nazionali di produttori, importatori e distributori di dispositivi di protezione individuale in Europa, ha preparato un elenco di tali certificati e lo ha pubblicato sul suo sito: <https://www.eu-esf.org/covid-9/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe>.

Si segnala inoltre che i termini *certificazione*, *terza parte indipendente* e simili hanno un significato specifico in quanto si tratta di legislazioni armonizzate dell'Unione sui prodotti, essenzialmente correlato alle attività svolte dagli Organismi Notificati in applicazione delle pertinenti procedure di valutazione della conformità, e il loro utilizzo per altri tipi di valutazioni di prodotti che rientrano nella sopra citata legislazione della UE possono essere fuorvianti. Il

certificato è un documento rilasciato da un organismo che si assume responsabilità in aree di interesse pubblico. Quindi, se un provvedimento legislativo dell'Unione sul prodotto non prevede obbligatoriamente il coinvolgimento di terzi nella valutazione della conformità, ma l'operatore economico sceglie volontariamente il coinvolgimento di una terza parte, il documento rilasciato da tale terza parte può recare la denominazione di «certificato» solo se l'organismo coinvolto su base volontaria è un Organismo Notificato per la specifica normativa applicabile. Un Organismo Notificato può svolgere attività in ambiti in cui non è notificato (ad esempio, in settori/prodotti non coperti da una specifica legislazione europea che preveda per la valutazione l'intervento obbligatorio di un Organismo Notificato o laddove i prodotti sono destinati a paesi terzi), ma deve indicare chiaramente che queste attività non rientrano negli ambiti coperti dalla propria notifica ai sensi della legislazione armonizzata su prodotti dell'Unione, come riportata sul portale europeo NANDO della Commissione, e queste attività non possono ricadere in un ambito in cui la legislazione armonizzata sui prodotti dell'Unione richiede obbligatoriamente l'intervento di un Organismo Notificato per la valutazione di conformità. Non è consentito all'Organismo Notificato di utilizzare il proprio numero di organismo notificato rispetto a valutazioni, prove, certificati o altre attività per la legislazione per la quale non è notificato. Le attività non notificate non devono sovrapporsi a quelle notificate; devono essere chiaramente distinte da quelle notificate; non devono creare confusione e devono essere chiaramente indicate come "non notificate"; in caso contrario l'autorità competente deve prendere azione appropriata.

L'organismo notificato deve disporre di politiche e procedure che distinguano tra i compiti che svolge come organismo notificato e qualsiasi altra attività in cui è impegnato, e deve rendere chiara questa distinzione ai propri clienti. Di conseguenza, il materiale usato per il marketing non deve dare l'impressione che la valutazione o altre attività svolte dall'organismo siano collegate ai compiti descritti nella legislazione di armonizzazione dell'Unione che prevedono l'intervento di un Organismo Notificato per la valutazione di conformità. Va inoltre sottolineato che la marcatura CE deve essere apposta solo dopo aver testato il prodotto e aver eseguito la procedura/le procedure di valutazione della conformità prescritta/e secondo la legislazione di armonizzazione dell'Unione applicabile. Per alcune normative di prodotto (2) e per prodotti a rischio medio-alto (3), l'intervento di un Organismo Notificato per la valutazione di conformità è obbligatorio; il produttore non può eseguire la valutazione da solo, né è sufficiente il ricorso ad un organismo di valutazione della conformità non notificato, per rilasciare la dichiarazione di conformità CE/UE e apporre la marcatura CE.

L'articolo 30(5) del regolamento (CE) n. 765/2008 afferma che, *su un prodotto, è vietata l'apposizione di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore terzi circa il significato o la forma della marcatura CE*. Chiaramente, questo è il caso dei "certificati volontari" che portano la marcatura CE. Tale "certificato" porta a pensare che il prodotto sia conforme alla legislazione dell'Unione. Tuttavia il "certificato volontario" viene rilasciato senza alcun controllo del prodotto, questo non è previsto in nessuna legislazione. Come indicato sui siti web interessati, i "certificati volontari" vengono solitamente emessi solo a seguito di esami documentali.

(2) Direttiva 2013/29/UE sugli articoli pirotecnicici, Direttiva 2014/28/UE sugli esplosivi civili.

(3) Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro, Direttiva 2013/29/UE relativa agli articoli pirotecnicci, Direttiva 2014/28/UE sugli esplosivi civili; ai sensi della Direttiva 2014/53/UE sulle apparecchiature radio, è obbligatorio per determinati requisiti, se non esistono norme armonizzate pertinenti o non vengono applicati.

(4) Articolo 20(41) della Direttiva 2013/29/UE, Articolo 23(1) della Direttiva 2014/28/UE, Articolo 19(1) della Direttiva 2014/53/UE (la marcatura CE sugli imballaggi è sempre obbligatoria).

L'Articolo 30(6) del Regolamento (CE) n. 765/2008 obbliga gli Stati Membri *ad adottare le misure appropriate in caso di uso improprio del marchio. Gli Stati Membri prevedono anche sanzioni per le violazioni, che possono comprendere sanzioni penali per violazioni gravi.*

L'Articolo R34(1)(a), della Decisione 2008/768/CE, che è integrato nella maggior parte degli atti legislativi di settore, prevede che qualora uno Stato Membro ritenga che il marchio di conformità sia stato apposto in violazione dell'Articolo [R11] o dell'Articolo [R12], richiede all'operatore economico interessato di risolvere la non-conformità in questione. L'Articolo R34(2) prevede inoltre che, qualora tale non-conformità persista, lo Stato Membro interessato adotti tutte le misure appropriate per limitare o vietare la commercializzazione del prodotto sul mercato o garantire che sia richiamato o ritirato.

Preso in considerazione quanto sopra:

- 1) **Le autorità di sorveglianza sul mercato** sono invitate a prendere atto di quanto sopra e a verificare nei rispettivi mercati i prodotti che recano una documentazione errata e, successivamente, ad adottare le misure appropriate. Particolare attenzione deve essere prestata alla valutazione della conformità dei prodotti. Tutti i prodotti rientranti nella legislazione UE di prodotto per i quali non sono state seguite le procedure di valutazione della conformità previste dalla rispettiva legislazione, saranno ritirati dal mercato e ciò sarà considerato una violazione grave da parte dell'operatore economico.
- 2) **Le autorità notificanti/designanti** sono tenute a prendere atto anche di quanto sopra e ad assicurarsi che gli organismi da loro notificati o designati non stiano effettuando attività ingannevoli utilizzando la loro notifica. Inoltre, che gli stessi utilizzino il proprio numero di organismo notificato correttamente e solo per i settori per cui sono notificati. Le attività fuori dallo scopo della legislazione tecnica degli organismi notificati non devono compromettere o diminuire la fiducia nella loro competenza, obiettività, imparzialità o integrità operativa. In caso di uso improprio della notifica, la stessa potrebbe essere revocata.

La Commissione si riserva il diritto di intraprendere ogni azione necessaria nei confronti di organismi notificati coinvolti in tali prassi, o di revocare la loro notifica utilizzando le specifiche disposizioni previste dalla legislazione armonizzata della UE. (5)

(firma elettronica)
Matthias

SCHMIDT-GERDTS

Head of Unit

(5) Ad esempio, l'Articolo 31 del regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, l'Articolo 47 del Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici, ecc.

GIS EXPO 2023

Egregio Dr Lentini,

Nel ringraziare la UN.I.O.N. per avere concesso il patrocinio non oneroso alla 9^a edizione del GIS-GIORNATE ITALIANE DEL SOLLEVAMENTO E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI, con il presente, Le confermo che il Vostro logo è già stato inserito sia sul sito internet www.gisexpo.it che su tutta la documentazione promozionale dell'evento.

Con l'occasione, Le accludo un biglietto invito in formato elettronico personalizzato con il Vostro logo (v.), biglietto che potrete inviare a tutti i Vostri Associati per invitarli a visitare gratuitamente la mostra piacentina partecipando ai numerosi convegni che si terranno durante i 3 giorni di apertura.

Nel frattempo, pongo a Lei e alla Dott.ssa Stefania Fiarè (che ci legge in copia) i miei più cordiali saluti.

Fabio Potestà

Organizzatore GIS-Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali

Tel.: 010-5704948



INVITO UN.I.O.N. GIS 2023

**DECRETO DIRETTOORIALE N. 72 DEL 16 SETTEMBRE 2022 E TRENTATREESIMO ELENCO
DEI SOGGETTI ABILITATI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE
DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO**

Buongiorno,
per vostra opportuna conoscenza si trasmette l'allegato decreto recante il rinnovo ai soggetti in scadenza il 18 settembre 2022.

Cordialità



Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Divisione II
Ing. Abdul Ghani Ahmad
Tel. Uff. 0646835631
agahmad@lavoro.gov.it

DD-72 del 16/09/2022-33esimo elenco soggetti abilitati verifiche periodiche

SPAZIO FINCO

28

CASA&CLIMA
IMPIANTI ELEVATORI SENZA DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ: SERVE UNA SOLUZIONE
PRESIDENTE UN.I.O.N.

29

RIORDINO VIGILANZA - BOZZA DECRETO LEGISLATIVO + BOZZA
ALLEGATI + SINTESI

ASCENSORI

Impianti elevatori senza dichiarazione di conformità: serve una soluzione

UN.I.O.N. ha esposto alcune criticità riguardanti l'applicazione dell'art. 12, comma 2 bis, del D.P.R. 162/1999

► di Iginio S. Lentini | Presidente UN.I.O.N.

Con una nota inviata al MiSE a novembre 2021, UN.I.O.N. (Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati) ha esposto alcune criticità riguardanti l'applicazione dell'art. 12, comma 2 bis, del D.P.R. 162/1999. In particolare, ha posto l'attenzione sulle problematiche che sussistono nell'eventualità di mancato possesso da parte del titolare di impianti elevatori della dichiarazione di conformità; questione che ha portato allo stallo delle procedure amministrative VAI. Per impedire tale blocco, i Comuni hanno adottato una prassi che ritiene sufficiente l'effettuazione di VAI, pur senza il corredo della dichiarazione di conformità.

Pertanto, UN.I.O.N. – fintanto che non intervengano novità normative o esplicite direttive ministeriali – ha suggerito ai propri associati di adeguarsi a tale procedura.

Il MiSE, attraverso la Divisione VI – Normativa Tecnica, Sicurezza e Conformità dei prodotti (DGMCCNT), ha dato subito riscontro alla nota in questione ribadendo come non fosse consentito derogare alla disposizione di legge che richiedeva, oltre all'effettuazione di verifica straordinaria anche, appunto, la dichiarazione di conformità.

Riguardo alla tematica esposta, poi, appare pertinente la parte della "Guida Blu" all'attuazione della normativa UE sui prodotti


(la nuova versione è stata pubblicata il 29 giugno 2022) in cui viene disposto: "Se un prodotto modificato è considerato un prodotto nuovo, esso deve essere conforme alle disposizioni della normativa applicabile nel momento in cui viene messo a disposizione o in servizio [...], occorrendo valutare nuovamente la conformità del prodotto modificato ai requisiti essenziali applicabili e la persona che apporta la modifica sostanziale è tenuta a soddisfare gli stessi requisiti del fabbricante originario, ad esempio in termini di documentazione tecnica, redazione di una dichiarazione UE di conformità e apposizione della marcatura CE sul prodotto [...]. La persona fisica o giuridica che apporta o fa apportare modifiche al prodotto è responsabile della conformità del prodotto modificato e deve redigere una dichiarazione di conformità, anche se utilizza prove e documentazione tecnica già esistenti".

Al di là dell'ambito specifico relativo alle modifiche di prodotto, si ritiene che il dato di maggiore rilevanza sia il riferimento a una nuova dichiarazione di conformità, rilasciabile anche sulla scorta di documenti e prove già disponibili.

Infatti, ciò consentirebbe, laddove applicato mediante gli opportuni emendamenti alla problematica VAI sopra richiamata, di trovare una soluzione che sarebbe perfettamente idonea a fornire agli utenti il massimo livello di sicurezza, che l'attuale procedura è volta a garantirgli.

Considerando il notevole numero di impianti in esercizio sprovvisti della matricola, essendo vincolante allegare alla complessiva documentazione la dichiarazione di conformità che neppure esisteva all'epoca degli impianti installati ante direttiva ascensori, pertanto, costituendo un problema insolubile per la regolarizzazione di un consistente numero di ascensori, la norma introdotta nel nuovo documento della Commissione Europea consente di avviare un processo di *best practice* per dotare oltre 100.000 impianti elevatori della loro identificazione.

L'Associazione si augura che l'esposizione di queste problematiche possa costituire uno spunto per la definizione di un tema la cui soluzione è oggettivamente attesa dal mercato, risolvendo anche un problema per l'operatività degli Organismi Notificati. ◀



RIORDINO VIGILANZA - BOZZA DECRETO LEGISLATIVO + BOZZA ALLEGATI + SINTESI

Importante

In allegato sintesi dello schema di decreto legislativo, con relativi allegati , recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 sulla conformità dei prodotti (tra cui prodotti da costruzione, ascensori, dpi etc..) e la vigilanza del mercato Semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato .

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/1020 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 20 GIUGNO 2019, E SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO DEL RELATIVO SISTEMA DI VIGILANZA DEL MERCATO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI** gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTO** l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO** il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
- VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
- VISTA** la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, e, in particolare, l'articolo 30;
- VISTA** la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia – (ST 10160/21 ADD 1 REV 2);
- VISTA** la legge 4 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Ambito di applicazione

ART. 1
(*Oggetto e finalità*)

1. Le disposizioni del presente decreto sono adottate al fine di adeguare la normativa nazionale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I del medesimo regolamento, in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

ART. 2
(*Definizioni*)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1020, nonché le seguenti:
 - a) «regolamento»: il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011;
 - b) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
 - c) «Agenzia» o «Agenzie»: la o le autorità di vigilanza del mercato di cui all'articolo 3 e la o le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea di cui all'articolo 4, compresi gli uffici territoriali;
 - d) «Uffici territoriali»: le articolazioni o i soggetti di cui si avvalgono le Agenzie ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza del mercato nei settori di propria competenza.

Capo II
Sistema di vigilanza e conformità dei prodotti

ART. 3
(*Autorità di vigilanza del mercato*)

1. Le autorità di vigilanza del mercato sono individuate, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, nel rispetto dei principi di competenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione e

unitarietà dei processi decisionali, nelle autorità designate ai sensi della vigente disciplina normativa di recepimento delle norme europee di armonizzazione di cui all'allegato I al regolamento, come di seguito elencate:

- a) il Ministero dello sviluppo economico, per le attività di cui all'allegato I del presente decreto;
 - b) il Ministero della salute, per le attività di cui all'allegato II del presente decreto;
 - c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le attività di cui all'allegato III del presente decreto;
 - d) il Ministero dell'interno, per le attività di cui all'allegato IV del presente decreto;
 - e) il Ministero della transizione ecologica, per le attività di cui all'allegato V del presente decreto;
 - f) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per le attività di cui all'allegato VI del presente decreto;
 - g) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le attività di cui all'allegato VII del presente decreto;
 - h) l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per le attività di cui all'allegato VIII del presente decreto.
2. Le autorità di vigilanza del mercato svolgono le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 4, del regolamento, con i poteri di cui al capo V del medesimo regolamento e svolgono i controlli previsti dalla normativa armonizzata dell'Unione europea nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, le autorità incaricate del controllo di cui all'articolo 4 e gli altri enti ai quali è demandato lo svolgimento delle attività di vigilanza. Restano ferme le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, quali autorità di controllo del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnicci.
 3. Le autorità di vigilanza del mercato cooperano al fine dello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, anche mediante lo scambio di informazioni, elementi o dati in proprio possesso.
 4. I siti *internet* delle autorità di vigilanza forniscono agli operatori e utilizzatori finali, senza ulteriori oneri e in un'apposita sezione facilmente individuabile, l'accesso relativo alle informazioni relative ai prodotti, alle procedure e alle normative applicabili. Sono fatte salve le disposizioni in materia di pubblica sicurezza.

ART. 4

(Autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza sono designate ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.
2. Le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea effettuano i controlli sulla base di un'analisi dei rischi conformemente agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e, se del caso, sulla base dell'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento. Quando le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea abbiano motivo di ritenere che i prodotti provenienti da un paese terzo non sono conformi al diritto dell'Unione applicabile o comportano un rischio, coordinandosi tra loro, informano immediatamente l'autorità di vigilanza competente

ai sensi della specifica normativa di armonizzazione, come individuata dagli allegati al presente decreto.

ART. 5

(Ufficio unico di collegamento)

1. Il Ministero dello sviluppo economico è designato quale ufficio unico di collegamento ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento.
2. L'ufficio unico di collegamento ha la rappresentanza e il coordinamento delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e provvede a comunicare le strategie nazionali di vigilanza adottate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento attraverso il sistema di informazione e comunicazione definito ai sensi dell'articolo 34 del regolamento.
3. Per la redazione e gli aggiornamenti periodici della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui al comma 2, nonché per la definizione dei criteri di coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 106 del Codice del consumo, l'ufficio unico di collegamento convoca appositi tavoli tecnici di coordinamento fra le autorità di vigilanza del mercato congiuntamente alle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di pubblica sicurezza competenti in materia di vigilanza del mercato.
4. L'ufficio unico di collegamento raccoglie e coordina le richieste provenienti dalle altre autorità di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri, secondo quanto stabilito dal Capo VI del regolamento, al fine di garantire la massima cooperazione e il coordinamento tra le autorità e partecipa alla rete dell'Unione per la conformità dei prodotti, ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento. L'ufficio unico di collegamento formula, altresì, le richieste alle autorità di vigilanza del mercato di diversi Stati membri secondo le modalità previste dal Capo VI del regolamento.
5. L'ufficio unico di collegamento inserisce nel sistema di informazione e comunicazione le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento.
6. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento ed in esito alle attività di cui al comma 3, l'ufficio unico di collegamento coordina le autorità di vigilanza del mercato e le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea al fine di semplificare e ottimizzare il sistema di vigilanza e conformità dei prodotti nonché assicurare la collaborazione tra le medesime autorità nell'esercizio delle rispettive funzioni. L'ufficio unico di collegamento verifica altresì l'esatto adempimento degli obblighi di formazione di ciascuna di esse, anche relativi all'utilizzo del sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 7.
7. Le autorità di vigilanza del mercato comunicano all'ufficio unico di collegamento l'articolazione dei propri uffici territoriali e i laboratori di cui all'articolo 8, ai fini dell'attività di coordinamento di cui al comma 6.
8. In caso di conflitti di competenza tra autorità di vigilanza del mercato, l'ufficio unico di collegamento convoca un apposito tavolo tecnico di coordinamento tra le amministrazioni interessate per favorire la risoluzione del conflitto in riferimento a singoli casi o alla categoria di prodotti oggetto di vigilanza. Qualora nell'ambito del tavolo tecnico di cui al primo periodo non sia raggiunta una posizione comune, l'ufficio unico di collegamento provvede a inoltrare

la posizione assunta dalle autorità di vigilanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le determinazioni di competenza.

9. Nel rispetto delle competenze e della disciplina prevista da norme di legge o di regolamento, l'ufficio unico di collegamento, nello svolgimento delle attività di cui ai commi 6 e 7, si attiene ai seguenti principi generali:
 - a) rispetto delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, quali autorità di sorveglianza del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnicici;
 - b) prevalenza dei profili di competenza delle singole autorità di vigilanza rispetto alla natura e al normale utilizzo dei prodotti sottoposti a vigilanza;
 - c) concentrazione delle competenze, anche mediante loro accorpamenti per gruppi omogenei di controlli o prodotti;
 - d) competenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione e unitarietà dei processi decisionali;
 - e) tutela della salute degli utenti finali e degli operatori;
 - f) tutela della sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro;
 - g) tutela dei consumatori.
10. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, sono assegnate alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale, anche mediante l'assegnazione, entro il limite di dieci unità, di personale dotato delle necessarie competenze ed esperienze, provenienti dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento, in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo II

(Meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea)

ART. 6

(Sistema di informazione e comunicazione)

1. Le autorità di vigilanza del mercato utilizzano il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento relativamente all'espletamento delle attività di vigilanza sui prodotti di competenza.
2. Le autorità di vigilanza trasmettono all'ufficio unico di collegamento le informazioni, gli elementi o i dati in proprio possesso funzionali alla trasmissione delle informazioni di competenza dell'ufficio unico di collegamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

ART. 7

(Digitalizzazione e aggiornamento delle procedure di controllo, di vigilanza, di analisi e test e di raccolta dei dati)

1. Le autorità di vigilanza del mercato e le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea implementano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto procedure digitalizzate di controllo e di vigilanza sui prodotti e di raccolta ed elaborazione dei relativi dati e utilizzano sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti pericolosi e illeciti e per l'analisi dei rischi presentati dai prodotti, al fine di migliorare le tecniche operative e semplificare le procedure e per individuare tendenze e rischi nel mercato unico, anche ai fini della cooperazione nell'ambito della rete di cui all'articolo 29 del regolamento.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le autorità di cui al comma 1 verificano e aggiornano, sulla base della valutazione del rischio, le procedure di analisi e *test* per ogni categoria di prodotto, riducendo le duplicazioni e sovrapposizioni relative a categorie omogenee di prodotti.

ART. 8

(Laboratori di prova)

1. Le autorità di vigilanza del mercato, ciascuna per il proprio ambito di competenza, anche al fine di verificare le capacità di prova per categorie specifiche di prodotti e per rischi specifici connessi a una categoria di prodotti, effettuano la ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti e accreditati, conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 e in linea con le finalità di cui all'articolo 21 del regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Entro i successivi quarantacinque giorni dalla conclusione dell'attività di ricognizione di cui al comma 1 e in base alle risultanze della stessa, ciascuna autorità di vigilanza, nell'ambito della propria competenza, provvede a individuare ulteriori laboratori a cui demandare le attività di prova non attualmente svolte dai laboratori già esistenti su determinate categorie di prodotti o per determinati rischi relativi a singole categorie di prodotti.
3. I laboratori svolgono le attività di prova richieste dalle autorità di vigilanza del mercato mediante prove fisiche e accertamenti tecnici, anche mediante il ricorso a strumenti digitali, su specifici campioni di prodotti, inclusi quelli venduti *online* o tramite altri canali di vendita a distanza.
4. Nei casi in cui, per le caratteristiche dei prodotti, sia possibile lo svolgimento di accertamenti in forma congiunta, i laboratori svolgono le attività tecniche di rispettiva competenza in maniera coordinata, su indicazione dell'autorità di vigilanza.

ART. 9

(Sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio)

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può stipulare con altre pubbliche amministrazioni convenzioni non onerose per l'affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente, rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, e per lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco.

ART. 10

(Recupero dei costi delle attività di vigilanza)

1. Le autorità di vigilanza del mercato, nei rispettivi ambiti di competenza, provvedono al recupero, dall'operatore interessato, della totalità dei costi delle attività di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione sul mercato.
2. I costi di cui al comma 1 comprendono i costi per la realizzazione di prove, i costi per l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento e i costi di magazzinaggio e delle attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione sul mercato.

Titolo III

(Sanzioni)

ART. 11

(Sistema sanzionatorio)

1. Salvo che il fatto configuri una fattispecie di illecito amministrativo sanzionata dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'allegato I del regolamento, l'operatore economico che:
 - a) contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3, lettere a), b), c) e d), e 4 e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento è soggetto, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro;
 - b) omette di adottare le misure correttive imposte dalle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del regolamento, è soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.
2. L'attività di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorità di vigilanza.
3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvedono le autorità di vigilanza.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Una quota pari al 40 per cento delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo è riassegnata in pari misura a ciascuno degli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo di cui all'articolo 4 che abbiano irrogato le sanzioni per finalità di miglioramento dell'attività di vigilanza del mercato e una quota pari al 10 per cento delle predette somme è assegnata all'apposito capitolo di spesa dell'ufficio unico di collegamento.

Titolo IV

(Disposizioni finali)

ART. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 7 e 8 è istituito un fondo per gli anni 2022 e 2023 con dotazione pari a 1 milione di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per il 2023, di cui possono avvalersi le autorità di vigilanza previo riparto adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

ART.13
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

www.infoparlamento.com

Sintesi dello schema e di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato e dei relativi allegati.

*Titolo I
Disposizioni generali*

*Capo I
Ambito di applicazione*

ART. 1
(*Oggetto e finalità*)

In base all'**articolo 1**, le disposizioni del decreto sono adottate al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di **vigilanza del mercato** e di **conformità dei prodotti**, che sono soggetti alla normativa europea di cui all'allegato I.

ART. 2
(*Definizioni*)

Nell'**articolo 2**, sono elencate le **definizioni** utili ai fini del presente decreto.

*Capo II
Sistema di vigilanza e conformità dei prodotti*

ART. 3
(*Autorità di vigilanza del mercato*)

Nell'**articolo 3**, sono individuate le **autorità di vigilanza del mercato** e il relativo ambito di competenza, di cui agli allegati, come di seguito riportato:

<u>Autorità di vigilanza del mercato</u>	<u>Ambito di competenza</u>
Ministero dello sviluppo economico	Attività di cui all'allegato I: Apparecchiature radio; Materiale elettrico; Compatibilità elettromagnetica; Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Recipienti semplici a pressione; Bottiglie impiegate come recipienti-misura; Precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati; Unità di misura; Prodotti preconfezionati e imballaggi preconfezionati; Strumenti di misura e metodi di controllo metrologico; Strumenti per pesare a funzionamento non automatico; Strumenti di misura; Calzature; Prodotti tessili.

www.infoparlamento.com

Ministero della salute	Attività di cui all'allegato II: Detergenti; Sostanze e miscele; Prodotti cosmetici; Biocidi; Prodotti del tabacco e dei prodotti correlati; Dispositivi medici; Dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Attività di cui all'allegato III: Attrezzature a pressione.
Ministero dell'interno	Attività di cui all'allegato IV: Articoli pirotecnici; Esplosivi per uso civile.
Ministero della transizione ecologica	Attività di cui all'allegato V: Imballaggi e rifiuti di imballaggio; Benzina e diesel; Veicoli fuori uso; Inquinanti organici persistenti; Solventi organici; Sostanze che riducono lo strato di ozono; Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE); Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); Gas fluorurati a effetto serra; Mercurio; Vetro cristallo; Apparecchiature elettriche ed elettroniche Rohs; Prodotti connessi all'energia – progettazione ecocompatibile; Prodotti connessi all'energia – etichettatura energetica; Nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi; Pile e accumulatori.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	Attività di cui all'allegato VI: Livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore; Omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità; Emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore; Omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6); Omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili; Omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno; Omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI); Requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore; Etichettatura pneumatici; Attrezzature a pressione trasportabili; Omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli; Livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione; Limiti di emissione e omologazione motori; Omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore; Impianti a fune.

www.infoparlamento.com

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Attività di cui all'allegato VII: Prodotti fertilizzanti.
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)	Attività di cui all'allegato VIII: Aviazione civile e aeromobili.

Di seguito, invece, sono riportate le Amministrazioni con competenza concorrente:

Amministrazioni con competenza concorrente	Ambito di competenza
Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Attività di cui agli allegati I, III: Attrezzature a pressione; Dispositivi di protezione individuale; Macchine; Ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.
Ministero dello sviluppo economico, Ministero della salute	Attività di cui agli allegati I, II: Giocattoli; Aerosol.
Ministero dell'interno (Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per il requisito antincendio), Ministero dello sviluppo economico	Attività di cui agli allegati I, IV: Apparecchi che bruciano carburanti gassosi.
Ministero della transizione ecologica, di intesa con Ministero dello sviluppo economico e Ministero della salute	Attività di cui agli allegati I, II, V: Emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto; Sostanze chimiche.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Consiglio superiore dei lavori pubblici (decreto legislativo 106/2017 art.2 e D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018); Ministero dell'interno - VVFF per il requisito di base della sicurezza in caso di incendio (art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 106/2017, DM 29 gennaio 2019), Ministero dello sviluppo economico	Attività di cui agli allegati I, IV, VI: Prodotti da costruzione.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Ministero dello sviluppo economico	Attività di cui agli allegati I, VI: Imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della transizione ecologica e Ministero dell'interno	Attività di cui agli allegati I, IV, V, VI: Equipaggiamento marittimo.
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Attività di cui agli allegati VI, VII: Omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.

ART. 4

(*Autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea*)

Secondo **l'articolo 4, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza** sono designate quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Quando ritengono che i prodotti provenienti da un paese terzo non sono conformi al diritto dell'Unione applicabile o comportano un rischio informano immediatamente l'autorità di vigilanza competente ai sensi della specifica normativa di armonizzazione, come individuata dagli allegati al presente decreto.

www.infoparlamento.com

ART. 5

(Ufficio unico di collegamento)

In base all'articolo 5, il Ministero dello sviluppo economico è designato quale **ufficio unico di collegamento**, il quale ha la rappresentanza e il coordinamento delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e provvede a comunicare le strategie nazionali di vigilanza adottate. L'ufficio unico di collegamento svolge le seguenti funzioni:

- convoca appositi tavoli tecnici di coordinamento fra le autorità di vigilanza del mercato congiuntamente alle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di pubblica sicurezza competenti in materia di vigilanza del mercato per la redazione e gli aggiornamenti periodici della strategia nazionale di vigilanza del mercato.
- Raccoglie e coordina le richieste provenienti dalle altre autorità di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri, secondo quanto stabilito dal Capo VI del regolamento.
- Formula le richieste alle autorità di vigilanza del mercato di diversi Stati membri secondo le modalità previste dal Capo VI del regolamento.
- Inserisce nel sistema di informazione e comunicazione le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.
- Coordina le autorità di vigilanza del mercato e le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea.
- Verifica l'esatto adempimento degli obblighi di formazione di ciascuna di esse.

Le autorità di vigilanza del mercato comunicano all'ufficio unico di collegamento l'articolazione dei propri uffici territoriali e i laboratori ai fini dell'attività di coordinamento. In caso di conflitti di competenza tra autorità di vigilanza del mercato, l'ufficio unico di collegamento convoca un apposito tavolo tecnico di coordinamento tra le amministrazioni interessate per favorire la risoluzione del conflitto in riferimento a singoli casi o alla categoria di prodotti oggetto di vigilanza. L'articolo elenca i principi generali a cui si attiene l'ufficio unico di collegamento.

Titolo II

Meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea

ART. 6

(Sistema di informazione e comunicazione)

In merito all'articolo 6, le **autorità di vigilanza del mercato** utilizzano il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativamente all'espletamento delle attività di vigilanza sui prodotti di competenza. Le autorità di vigilanza trasmettono all'ufficio unico di collegamento le informazioni, gli elementi o i dati in proprio possesso funzionali alla trasmissione delle informazioni di competenza dell'ufficio unico di collegamento.

ART. 7

www.infoparlamento.com

(Digitalizzazione e aggiornamento delle procedure di controllo, di vigilanza, di analisi e test e di raccolta dei dati)

In base all'**articolo 7**, le **autorità di vigilanza del mercato e le autorità incaricate del controllo dei prodotti** implementano procedure digitalizzate di controllo e di vigilanza sui prodotti e di raccolta ed elaborazione dei relativi dati e utilizzano sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti pericolosi e illeciti e per l'analisi dei rischi presentati dai prodotti. Inoltre, le autorità verificano e aggiornano, sulla base della valutazione del rischio, le procedure di analisi e *test* per ogni categoria di prodotto, riducendo le duplicazioni e sovrapposizioni relative a categorie omogenee di prodotti.

ART. 8

(*Laboratori di prova*)

Secondo l'**articolo 8**, le **autorità di vigilanza del mercato** effettuano la ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti e accreditati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i successivi quarantacinque giorni dalla conclusione dell'attività di ricognizione, ciascuna autorità di vigilanza provvede a individuare ulteriori laboratori a cui demandare le attività di prova non attualmente svolte dai laboratori già esistenti su determinate categorie di prodotti o per determinati rischi relativi a singole categorie di prodotti. Nei casi in cui sia possibile lo svolgimento di accertamenti in forma congiunta, i laboratori svolgono le attività tecniche di rispettiva competenza in maniera coordinata, su indicazione dell'autorità di vigilanza.

ART. 9

(*Sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio*)

In base all'**articolo 9**, il **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** può stipulare con altre pubbliche amministrazioni convenzioni non onerose per l'affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente, rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, e per lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco.

ART. 10

(*Recupero dei costi delle attività di vigilanza*)

L'articolo 10 stabilisce che le **autorità di vigilanza** del mercato provvedono al recupero, dall'operatore interessato, della totalità dei costi delle attività di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione sul mercato. I costi comprendono quelli riguardante la realizzazione di prove, l'adozione di misure relative al rifiuto dell'immissione in libera pratica e di magazzinaggio e le attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione sul mercato.

Titolo III
Sanzioni

ART. 11

(*Sistema sanzionatorio*)

www.infoparlamento.com

L'articolo 11 riguarda il **sistema sanzionatorio**. L'operatore economico è soggetto, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa pecunaria da 10.000 euro a 60.000 euro se contravviene alle disposizioni per l'immissione sul mercato e per la riduzione dei rischi o se omette di adottare le misure correttive imposte dalle autorità di vigilanza.

L'attività di accertamento è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorità di vigilanza. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 riguardante le modifiche al sistema penale.

Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni è così riassegnata: una quota pari al 40 per cento a ciascuno degli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo che abbiano irrogato le sanzioni per finalità di miglioramento dell'attività di vigilanza del mercato e una quota pari al 10 per cento delle predette somme è assegnata all'apposito capitolo di spesa dell'ufficio unico di collegamento.

Titolo IV
Disposizioni finali

ART. 12
(*Disposizioni finanziarie*)

L'articolo 12 istituisce un fondo di cui possono avvalersi le autorità di vigilanza. Agli oneri si provvede con riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, riguardante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

ART.13
(*Entrata in vigore*)

L'articolo 13 dispone l'entrata in vigore del seguente decreto.

NEWS

45

FIABADAY 2022

48

CONVEGNO A.N.SAG.
PRESOGAMATORI E MERCATO DELL'ACCIAIO

49

INVITO UN.I.O.N.
GIS EXPO 2023



10.00 SALUTI AUTORITÀ

Erika Stefani | Ministro per le Disabilità

Maurizio Gasparri | Senatore

Fabio Capolei | Consigliere e Vice Presidente Commissione Sanità Regione Lazio

Barbara Funari | Assessora Politiche Sociali Comune di Roma

Monica Lucarelli | Assessora Pari Opportunità Comune di Roma

10.45 FANFARA DEI CARABINIERI

Diretta dal Luogotenente Danilo Di Silvestro

ABBATTERE LE BARRIERE SI PUÒ. FACCIAMOLO!

Durante i panel sarà disponibile servizio di interpretariato LIS

Modera: Marzia Roncacci | Giornalista TG2

ORE 11.15 | PRIMA SESSIONE

ACCESSIBILITÀ NEL MONDO DEL LAVORO.

UN ESEMPIO CONCRETO IN ENI

Chiara Paola Monticelli | Responsabile Coordinamento

Portafoglio Iniziative D&I Italia e Monitoraggio Eni

Claudio Zappador | Manager Reporting Salute Eni

Valeria Torricelli | Orientamento ed Employer Branding Eni

11.35 CAROZZELLA ROMANA

La canzone di Rodolfo Laganà contro le barriere architettoniche scritta da Maurizio Carlini e Lorenza Bohuny

ORE 11.45 | SECONDA SESSIONE

ACCESSIBILITÀ E INCLUSIONE NELLA QUOTIDIANITÀ

Francesca Bonsi Magnoni | Disability Manager-Welfare & People Care UniCredit

Gabriella Cappuccino | Legal Entities Reporting Management Unicredit e membro della ERG Beethoven UniCredit

Camilla Buttà | Sustainability & Communication Manager di VECTOR Spa

Simona Cristofari | Responsabile Pianificazione dei Servizi alla Clientela di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane)

Riccardo Angelini Rota | Head Sustainability Planning & Projects Leonardo

Marialetizia Temofonte | Responsabile Mercato Pubblica Amministrazione CBI

Giovanni Mottura | Presidente CdA di Atac

IN PIAZZA COLONNA, ROMA
TI ASPETTIAMO!

ORE 12.15 | TERZA SESSIONE

I PROFESSIONISTI E LE IMPRESE A SERVIZIO DELL'ACCESSIBILITÀ

Roberto Giovannini | Responsabile Sostenibilità Terna

Marco Nardini | Presidente GEOWEB

Daniele Saponaro | Segretario Nazionale ANPIT- Azienda Italia

Francesco Santi | Presidente AIAS

Achille Cester | componente del Consiglio Direttivo UN.I.O.N.

ORE 12.55 | QUARTA SESSIONE

I BONUS FISCALI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Luca Incoronato | Segretario Generale ANACAM - Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori

Federica De Pasquale | Vicepresidente Nazionale di Confassociazioni

Paolo Nicolosi | Consigliere del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Stefano Maiandi | Consigliere di FIABA Onlus

Fabio Capolei | Consigliere e Vice Presidente Commissione Sanità Regione Lazio

NEL POMERIGGIO TANTA MUSICA CON...

“ORCHESTRA INCLUSIVA EUTERPE”

Concerto diretto dal Maestro Tommaso Liuzzi

LUCA VIRAGO

LINDA D

ALMA MANERA

[CHIUSURA CON LUCA VIRAGO]

DALLE ORE 10.00 DEMOSTRAZIONI DI PRIMO SOCCORSO E DISTRIBUZIONE DI GADGET IN PIAZZA



#FIABADAY2022

FIABA Onlus: 06 43400800 | info@fiaba.org | www.fiaba.org



Comunicato stampa

#FIABADAY2022

Abbattere le barriere si può. Facciamolo!

Piazza Colonna - Roma, domenica 2 ottobre 2022

Domenica 2 ottobre 2022, in piazza Colonna a Roma, a partire dalle ore 10.00, si terrà la XX edizione del FIABADAY “Giornata Nazionale per l’Abattimento delle Barriere Architettoniche”, promosso da FIABA Onlus in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

La campagna di sensibilizzazione di questa edizione si intitola “**Abbattere le barriere si può. Facciamolo!**”. La mancanza di accessibilità porta esclusione sociale: il problema del singolo assume così una dimensione collettiva. Anche le piccole azioni possono fare la differenza per la creazione di un mondo senza barriere architettoniche e accessibile a tutte le persone. Per questo la campagna propone alcuni semplici passi da seguire fin da subito.

Alle ore 9.00 Palazzo Chigi aprirà le sue porte per visite guidate riservate a persone con disabilità e a ridotta mobilità. Durante la giornata, su un palco allestito a Piazza Colonna, si alterneranno momenti di approfondimento e di spettacolo, per parlare di barriere architettoniche e culturali.

Alle ore 10.00 i saluti delle autorità: **Erika Stefani**, Ministro per le Disabilità; **Maurizio Gasparri**, Senatore; **Fabio Capolei**, Consigliere Regione Lazio; **Barbara Funari**, Assessora Politiche Sociali Comune di Roma; **Monica Lucarelli**, Assessora Pari Opportunità Comune di Roma.

Dopo l’esibizione della **Fanfara dei Carabinieri**, si apriranno i panel sul palco, dove sarà disponibile anche il servizio di interpretariato LIS. Gli argomenti affrontati saranno i seguenti:

- *Accessibilità nel mondo del lavoro. Un esempio concreto in Eni*
- *Accessibilità e inclusione nella quotidianità*
- *I professionisti e le imprese a servizio dell’accessibilità*
- *I bonus per abbattere le barriere architettoniche*

Presenti anche **Maurizio Carlini** e **Lorenza Bohuny**, autori di “*Carozzella Romana*”, la canzone di **Rodolfo Lagana** contro le barriere architettoniche.

Modera la giornalista del TG2 **Marzia Roncacci**.

Non solo momenti di approfondimento, ma anche tanto spettacolo. A partire dalle ore 14.30 si esibiranno: l’**Orchestra inclusiva “Euterpe”** diretta dal Maestro **Tommaso Liuzzi**; **Luca Virago**; **Linda D**; **Alma Manera**.

Presso gli stand allestiti accanto al palco si terranno delle **dimostrazioni di primo soccorso** per tutte le fasce di età, a cura di CESAP, Emergenza Sordi, IRCOMUNITÀ e Volontariato per Te – ODV. Saranno distribuiti anche **gadget** di HARIBO Italia Srl, Pizzardi Editore SpA. e Pompadour.

La ventesima edizione della “Giornata Nazionale per l’Abattimento delle Barriere Architettoniche – FIABADAY” ha ricevuto la “**Medaglia del Presidente della Repubblica**”.

In collaborazione con:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Inail

Con il patrocinio di:

Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ministero della Cultura, Ministero della Salute, Ministero del Turismo, Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Ministro della Pubblica Amministrazione, Ministro per le politiche giovanili e il servizio civile universale, Regione Lazio, Comune di Roma, Rai per la Sostenibilità ESG, Confassociazioni, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Recert

Main partner:

Acea, Eni Spa, Terna, UniCredit, GEOWEB S.p.A.

Partner:

ANACAM – Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori, Bancomat, Helvetia Assicurazioni, Leonardo, RFI – Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, VECTOR S.p.A., CBI Scpa, ANPIT – Azienda Italia, Arriva Italia, FlixBus Italia Srl, Open Fiber, Sielte, MCL – Movimento Cristiano Lavoratori, UnipolSai Assicurazioni, Un.I.O.N. – Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, Gruppo Bios, AIAS – Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, Guidosimplex, Indaco Architetti, ISNow, Rigenera, Studio Teatini

Media partner:

Idealista, Agenzia DiRE

Partner tecnici:

HARIBO Italia Srl, Pizzardi Editore S.p.A., Pompadour

Roma, 29 settembre 2022

Ufficio Stampa FIABA Onlus

329 7051608 – 06 43400800

ufficiostampa@fiaba.org



A.N.SAG.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAGOMATORI ACCIAIO PER C.A.

CONVEGNO

"PRESAGOMATORI E MERCATO DELL'ACCIAIO"

Brescia 06 ottobre 2022 c/o FERALPI SIDERURGICA
(Via Campagna di Sopra 10 - Lonato del Garda)

EVENTO APERTO A TUTTI I CENTRI DI TRASFORMAZIONE

Programma dei lavori:



Ore 9:30 - 9:45

Registrazione dei partecipanti



Ore 9:45 - 10:00

Saluti del Presidente Dott. Giuseppe Pasini, FERALPI GROUP e dell'Ing. Emilio Fadda, Presidente A.N.SAG



Ore 10:00 - 10:30

Presentazione delle Linee Guida Direttore Tecnico Stabilimento di Presagomatura

Ing. Stefano Menapace, Direttore A.N.SAG



Ore 10:30 - 11:15

Dinamica di mercato dell'acciaio per cemento armato

Ing. Stefano Ferrari, Responsabile Ufficio Studi Siderweb



Ore 11:15 - 12:00

Domande e dibattito



Ore 12:00 - 13:30

Visita agli stabilimenti della FERALPI SIDERURGICA, solo per i Soci A.N.SAG



Ore 13:30

Light lunch offerto da FERALPI GROUP

Conferma la tua presenza:

La partecipazione è libera previa conferma alla Segreteria ANSAG

segreteria@ansag.org

entro il 30 settembre p.v.



**UN.I.O.N.
LE PECULIARITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

Nel raffronto con le altre associazioni di categoria degli Organismi, al di là dei comuni servizi erogati ai propri iscritti, in parte similari, UN.I.O.N. ha le seguenti esclusività:

- A) Corsi di formazione periodico annuali sulle nuove normative tecnico-legislative e loro aggiornamenti, in merito anche alle norme sulla Conformità, UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e 17065, (in relazione alla dimostrazione annuale di frequenza insita nella permanenza dell'autorizzazione ministeriale);*
- B) UN.I.O.N. MAGAZINE – organo mensile esclusivo del mondo degli Organismi Notificati, Abilitati, Autorizzati (informazione-comunicazione-cultura, valori, operatività e funzionalità della certificazione di attestazione della conformità e delle ispezioni periodiche di impianti/servizi);*
- C) UN.I.O.A. associazione all'interno di UN.I.O.N. specifica degli Organismi di sola Ispezione;*
- D) Comitato di Controllo del Codice Deontologico UN.I.O.N. di cui fanno parte il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; oltre al Movimento Difesa del Cittadino;*
- E) Assemblea annua di 2 giorni con annesso Workshop riservato alle relazioni di Ministeri, Enti, Docenti, Consulenti;*
- F) Attività a Bruxelles in ambito UE: delega ai fini della dimostrazione di partecipazione ai lavori NB-Lift & Machinery e invio del report agli iscritti "Notificati"; GdL "Ad Hoc": inserimento di un delegato UN.I.O.N. ai lavori di omogeneità dell'accreditamento europeo;*
- G) Concessione al nuovo iscritto di un periodo di prova (1 anno) per verificare "de visu" l'attività UN.I.O.N., pagando una quota ridotta, promozionale.*
- H) 3 GdL-Gruppi di Lavoro ciascuno adibito della specifica operatività (DM 11.4.11 Art. 71, Ex DPR 162/99 e 2014/33/UE, DPR 462/01) al fine di promuovere azioni propedeutiche del miglioramento dello status quo dell'attività, come pure l'analisi tecnica del prodotto in relazione alle risposte a quesiti posti nell'ambito delle verifiche dei vari impianti, di cui a tematiche e problematiche chiarite nella pagina successiva. In buona sostanza, attraverso la costituzione di 3 GdL, ciascuno specifico dei prodotti rappresentati dall'Associazione, si assicura agli iscritti un luogo di incontro e di dibattito per l'analisi delle problematiche relative ad autorizzazioni e abilitazioni.*

CONTATTI

Via Michelangelo Peroglio, 15
00144 – Roma

TEL. 06.45650014
CELL. 335.1004161

info@uni-on.it
unionitalia@legalmail.it
www.uni-on.it

**TEMATICHE E PROBLEMATICHE**

Direttive UE di nuovo approccio e di approccio globale
Certificazioni CE
Legislazione nazionale ed europea Ministeri: circolari, quesiti, risposte, proposte
Attività MiSE: DG MCCVNT
Attività MLPS: DG Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali
Legislativo, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale
Pareri legali e Pareri tecnici
Comportamento Organismi Notificati e/o Abilitati iscritti
Prodotti in attesa di regolamentazione
Lift & Machinery Notified Bodies Group – Bruxelles
UNI, CEI: norme e informativa di aggiornamento
Comitato di Controllo Codice Deontologico UN.I.O.N.
Lettere e segnalazioni pervenute: risposte Assemblee, convegni, riunioni, Workshop
DPR 462/01 – operatività e problematiche/Accreditamento
DM 11.4.11 – operatività e problematiche Ex DPR 162/99 – operatività e tematiche
Attività gruppi di lavoro (GdL) relativi ad ascensori, impianti elettrici di messa a terra e apparecchi/attrezzature di lavoro.

UN.I.O.N. è l'Associazione delle imprese dei servizi di Certificazione CE di prodotto, operanti nella qualità di Organismo Notificato e Abilitato/Autorizzato per varie Direttive comunitarie, regolamentate dal Governo con appositi decreti, ovvero abilitato/autorizzato in forza di D.P.R. specifici.

UN.I.O.N., quindi, è rappresentativa anche degli Organismi Abilitati, imprese parimenti autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell'esecuzione di verifiche periodiche di legge degli impianti, regolamentati da Decreti nazionali (DPR 462/01 e ATEX).

L'Associazione riunisce le sole PMI del settore con un target dimensionale da piccola/media impresa.

UN.I.O.N. è anche rappresentativa dei Soggetti Autorizzati alle verifiche degli apparecchi di sollevamento (attrezzature di lavoro) di cui al D.M. 11.4.11 art. 71, abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma non soggetti, al momento, di accreditamento.

UN.I.O.N. rappresenta e tutela non solo gli interessi dei soci iscritti, ma attraverso i dettati, in particolare, delle Direttive comunitarie di Nuovo Approccio, difende la sicurezza di consumatori e utenti nell'utilizzo di impianti, operando per la loro incolumità.

L'Associazione dialoga con le Istituzioni – nazionali, regionali e comunitarie – per favorire la progressiva liberalizzazione dei mercati attraverso l'affidamento, funzionale e operativo, di impianti e prodotti non regolamentati.

L'Associazione diffonde la cultura morale dell'opera, essendosi dotata di un Codice Deontologico firmato dagli iscritti all'atto dell'adesione.

UN.I.O.N., partecipando con un proprio delegato alle riunioni periodiche di Direttiva Ascensori che si svolgono presso il Coordinamento Europeo degli OO.NN. a Bruxelles, permette l'immediata conoscenza delle decisioni prese e delle tematiche analizzate, attraverso i verbali e la eventuale traduzione della documentazione.

UN.I.O.N. MAGAZINE è l'organo di stampa, di comunicazione e informazione mensile che l'Associazione privilegia nella trattazione di tematiche legislative nazionali e comunitarie, di quesiti tecnici, di notazioni, interventi presso la P.A., oltre ad essere prezioso quale strumento di unicità dell'approfondimento della complessiva attività degli Organismi Notificati e Abilitati.

La sede centrale dell'Associazione è a Roma e l'operatività degli iscritti assicura la copertura sull'intero territorio nazionale.

INFORMATIVA A DIPENDENTI, ASSOCIATI, CONSULENTI, DOCENTI, TRAINERS E ALTRI COLLABORATORI UN.I.O.N. SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, UN.I.O.N. informa che i dati personali forniti anche verbalmente, ovvero, altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività associativa, potranno essere oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Associazione. Per "trattamento di dati personali", si intende, ai sensi dell'Art.4 p. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di queste, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati o applicate a dati personali o insieme di questi, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del Trattamento dei Dati è UN.I.O.N. Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati – Associazione no profit con sede in Roma – 00144 – Via Michelangelo Peroglio, 15 – CF 97220490581, email: privacy@uni-on.it – nella persona del Rappresentante Legale e Presidente Dr. Iginio S. Lentini.

I dati personali potranno essere trattati per:

a) L'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, nonché da organi di vigilanza; b) Finalità strettamente connesse e strumentali all'attività associativa, agli scopi statutari, nonché alla gestione contabile, amministrativa e fiscale, per adempiere alle Sue richieste specifiche, per finalità di tutela del credito dell'Associazione verso l'iscritto nonché per finalità informative relative a servizi erogati attraverso organi di informazione e comunicazione quali UN.I.O.N. MAGAZINE e Sito web ed altri servizi collegati o strumentali alle finalità statutarie o associative, anche per mezzo di posta elettronica (tali dati NON sono ceduti a terzi). Il conferimento dei dati personali di cui alle lettere a) e b) del menzionato art.13, è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli determinerà l'impossibilità di effettuazione dei trattamenti ivi indicati e la fruizione dei servizi associativi. Per quanto riguarda le stesse lettere a) ed b) ma con riferimento ai trattamenti, si precisa che questi non richiedono il consenso in quanto previsti o per legge o contrattualmente.

Soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati e/o diffusi:

a) ad Enti o uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge; b) a soggetti che forniranno servizi di consulenza, docenza, trainer di corsi-formazione, assistenza informatica strettamente connessi e strumentali alla gestione dei rapporti tra Associato e Associazione oltre ai fornitori di quest'ultima, nonché dipendenti e collaboratori dell'Associazione, a Istituti di credito, a società o singoli legali di recupero crediti, altri liberi Professionisti di cui alle funzioni della sede operativa dell'Associazione, nonché alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni. Si precisa che tali soggetti effettueranno autonomamente in qualità di "responsabili esterni", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, il trattamento dei dati ad essi comunicati dal Titolare del Trattamento suindicato. L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati suindicati a cui vengono comunicati i dati stessi, può essere ottenuto, scrivendo al Titolare del Trattamento di cui alla email:

privacy@uni-on.it riservata alle questioni e adempimenti correlati al GDPR.

Modalità del Trattamento. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche avvalendosi di piattaforme virtuali (cloud), *con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.*

Periodo di conservazione dei dati. *I dati saranno conservati per tutto il tempo necessario al loro trattamento. In caso di scioglimento del vincolo derivato dalla perdita del diritto di Associato UN.I.O.N., così come quello di natura diversa, quale docente, consulente, trainer, informatico o di un comunque altro rapporto di collaborazione diretta o indiretta verso l'Associazione, è previsto per l'interessato il diritto di limitazione al trattamento (es: la sola conservazione con esclusione di qualsiasi altro utilizzo). Alla cessazione del rapporto, copia dei documenti inerenti all'espletamento dei corsi di formazione, effettuati tuttavia senza l'obbligo di rispetto di particolari parametri legislativi, se non quelli specifici delle norme tecnico/legislative e delle tematiche collegate all'istruzione di riferimento, sarà conservata per dieci anni, nonché tale documentazione, unitamente a copia dell'attestato di presenza, conservata in relazione ad esigenze di dimostrabilità del singolo partecipante, laddove ritenuta necessaria e per il tempo strettamente necessario.*

Diritti dell'interessato ai sensi degli Artt. 15-16-17-18-19-20-21 GDPR. L'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione: 1) *Degli estremi identificativi del Titolare o del suo rappresentante; 2) del responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile; 3) Delle finalità e modalità del trattamento; 4) I legittimi interessi perseguiti, ove applicabile; 5) Delle categorie dei Dati in questione; 6) Dell'origine dei dati stessi laddove non raccolti direttamente presso l'interessato; 7) Dei destinatari a cui i Dati personali sono o saranno comunicati, in particolare se localizzati in Paesi terzi; 8) Quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati previsto oppure i criteri per determinare tale periodo; 9) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.*

Inoltre, l'interessato ha diritto: *all'accesso ai propri dati al fine dell'aggiornamento, della rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, dell'integrazione degli stessi; all'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sopradette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettoato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; alla cancellazione (diritto all'oblio) dei propri Dati senza giustificato ritardo da parte del Titolare, laddove: a) i Dati non siano più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; b) l'interessato revochi il consenso e non sussista altro fondamento giuridico; c) l'interessato si opponga e non sussista interesse legittimo al trattamento; d) i dati sono stati trattati illecitamente; e) i dati debbano essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale previsto dall'UNIONE o dallo Stato membro nel quale risiede il Titolare; f) di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano, forniti ad un Titolare del Trattamento, avendo il diritto di trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimento alcuno (diritto alla portabilità dei Dati); g) alla revoca del consenso fornito, anche di Dati particolari, in qualsiasi momento; h) alla presentazione di formale reclamo/ricorso presso il Garante per la Protezione dei Dati Personalni (00186 – P.zza di Monte Citorio, 121- Roma). Infine, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al Trattamento dei Dati Personalni che lo riguardano ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.*



ELENCO ASSOCIATI 2022
ORGANISMI NOTIFICATI (Ex DPR 162/99 e 2014/33/UE),
ORGANISMI ABILITATI (DPR 462/01 e DM 11.04.11)

ASSOCIAZIONI	INDIRIZZO SEDE
TRENTINO ALTO ADIGE	
MESSTECHNIK SUD SRL	Via Vittorio Veneto, 35 – 39100 Bolzano (BZ)
LOMBARDIA	
C.S.D.M. SRL	Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano (MI)
VERIGO SRL	Via A. Stradivari, 3 – 20833 Giussano (MB)
E.C.C. SRL	P.zza Giovine Italia, 4 – 21100 Varese (VA)
E.C.S. SRL EUROPE CERTIFICATION SERVICE	Via Cremona, 36 – 46100 Mantova (MN)
T-SYSTEM SRL	P.zza della Stazione, 5A – 22073 Fino Mornasco (CO)
ISPEDIA SRL	Via Ronco, 8 – 25064 Gussago (BS)
VERIFICATORI ASSOCIAZI ITALIANI SRL	Via Giovanni Plana, 101 – 27058 Voghera (PV)
E.T.C. EUROPEAN TECHNOLOGICAL CERTIFICATION SRL	Viale Sarca, 336/F – 20126 Milano (MI)
** CESTER & CO. SRL	Via Giovanni Plana, 101 – 27058 Voghera (PV)
PIEMONTE	
OSMIO SRL	Corso Stati Uniti, 35 – 10128 Torino
OCERT SRL	Via Spalato 65/B – 10141 Torino
AGENZIA BELTRAMO SNC	Via Carlo Boira 17/21 – 10064 Pinerolo (TO)
MCJ SRL	Via Palazzo di Città, 11 – 14100 Asti (AT)
EMILIA ROMAGNA	
* I.C.E.P.I. S.p.A.	Via Paolo Belizzi, 29/31/33 – 29122 Piacenza (PC)
LAZIO	
I.N.C.S.A. SRL	Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma (RM)
CAMPANIA	
S.I.C. SRL	Via Nofilo, 13 – 84080 – Comune Pellezzano (SA)
AZZURRA CERTIFICAZIONI SRL	Via Capitan Luca Mazzella 6 – 82100 Benevento (BN)


PUGLIA	
A.E.M.P. ENGINEERING SERVICE SRL	Via Tommaso Traetta 14 – 70032 Bitonto (BA)
E.M.Q.-DIN SRL	S.P. 231 n. 14 – 70033 Corato (BA)
SICILIA	
OEC ORGANISMO EUROPEO DI CERTIFICAZIONE SRL	Via Carducci, 7 – 98048 Spadafora (ME)
SARDEGNA	
*AUTOMATOS SRL	Via Tuveri, 102 – 09129 Cagliari (CA)

* ORGANISMO ADERENTE “A LATERE” – RAPPRESENTANZA NB-LIFT

** QUOTA PROMOZIONALE FINO AL 01/07/2022

Qualsiasi informazione può essere richiesta direttamente agli interessati.

ORGANIGRAMMA



n. 09 / settembre 2022

UN.I.O.N.

www.uni-on.it

Magazine
by Newsletter

